

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Doris Leuthard
Presidente della Confederazione
Capo del Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Kochergasse 6
3003 Berna

anticipata per email: Sandra.KnoppPisi@bfe.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione d'emergenza (OPE)

Signora Presidente,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 2 giugno 2017 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Aspetti generali

A nostro avviso, l'Ordinanza sottoposta porta a un evidente miglioramento nell'eventualità che si producesse una situazione d'emergenza o un incidente all'interno di un'installazione nucleare. Infatti, solo grazie a un'accurata pianificazione delle attività da intraprendere, i Cantoni potranno adottare le misure atte a proteggere adeguatamente la popolazione anche al di fuori dalla zona di protezione d'emergenza 2, quale il Cantone Ticino.

Nel rapporto esplicativo viene menzionato il fatto che, in data 1° luglio 2015, il Consiglio federale abbia preso atto del piano di protezione d'emergenza in caso d'incidente in una centrale nucleare in Svizzera (CPU). Ricordiamo quindi come, nel quadro della consultazione relativa al CPU, quest'ultima sia stata giudicata un'ottima base di partenza (rappresentazione delle esigenze pianificatorie e d'impiego dei partner della protezione della popolazione chiamati ad agire in caso d'urgenza). Con la presente ci permettiamo pure di sollecitare la traduzione in italiano promessa dal Direttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, signor Benno Bühlmann, nella sua missiva del 20 aprile 2016 all'attenzione dello scrivente Consiglio.

Inoltre, qualora il nostro Cantone dovesse adottare degli ulteriori provvedimenti nell'allestimento del piano per l'evacuazione della popolazione in pericolo negli hot spot, l'applicazione di quanto citato nell'art. 18 "emolumenti e compensazioni delle spese" la procedura di approvazione e rimborso delle spese sostenute risulterebbe alquanto laboriosa e complessa vista la totale assenza di direttive specifiche in materia.

In particolare ci permettiamo di portare alla vostra attenzione il fatto che solo alcune delle misure proposte sono state riprese nell'OPE e questo in attesa che quanto esposto nel CPU venga dichiarato vincolante. Al fine di evitare la produzione di documenti ridondanti o di difficile comprensione chiediamo quindi che le misure contenute negli allegati 1-5 del CPU vengano integrate nell'Ordinanza.

Osservazioni puntuali

Art. 1 e art. 3

Proposta: le nozioni e le espressioni "evento", "evento grave" ed "eventi durante i quali non possa essere escluso un considerevole rilascio di radioattività" devono essere definite in un articolo intitolato «Nozioni» ed essere armonizzate con l'Ordinanza sulla radioprotezione che entrerà in vigore nel 2018, così come con l'Ordinanza sull'energia nucleare e le altre disposizioni legali attualmente in vigore.

Motivazione: confusione nel quadro legale di riferimento.

Art. 3, cpv. 1, lett. b

Questo paragrafo presenta un errore in quanto si fa riferimento alla zona di protezione 2 e non 1, come riportato nel documento a noi pervenuto.

Art. 2, lett. b

Proposta: il Consiglio federale purtroppo non dispone di un concetto capace di indicare come prevede di gestire l'accoglienza a lungo termine qualora dovesse manifestarsi un evento in una centrale nucleare. Le catastrofi di Fukushima e di Chernobyl dimostrano tuttavia come sia uno strumento indispensabile per una gestione ottimale di una crisi. Di conseguenza al testo proposto si propone la seguente aggiunta "... sino a quando non potranno essere prese delle misure definitive".

Motivazione: oggi, il significato del concetto «temporaneo» non è ancora stato chiarito così come non è indicato chi sia effettivamente responsabile per definire il limite della durata di tale temporaneità.

Art. 8, lett. c

Proposta: l'IFSN elabora congiuntamente con i Cantoni i provvedimenti necessari per una adeguata pianificazione e preparazione all'adempimento dei compiti.

Motivazione: nella formulazione attuale, l'IFSN e l'UFPP devono raggiungere gli stessi compiti a beneficio dei Cantoni (art. 8, lett. c e art. 9, lett. b). Il Canton Ticino vuole sapere chi sarà il partner di riferimento per affrontare le differenti tematiche, una formulazione più precisa permetterà quindi di capire quale genere di sostegno aspettarsi.

Art. 9, lett. d

Secondo le valutazioni sulle varie Ordinanze poste al vaglio dei Cantoni (OSMPP), in caso di avvenimento ABCN lo Stato Maggiore federale si chiamerà "Stato Maggiore Federale della Protezione della Popolazione (SMFPP)".

Art. 11, lett. b

Proposta: l'UFPP fissa congiuntamente con i Cantoni i provvedimenti necessari per una adeguata pianificazione e preparazione all'adempimento dei compiti.

Motivazione: nella formulazione attuale, l'IFSN e l'UFPP devono raggiungere gli stessi compiti a beneficio dei Cantoni (art. 8, lett. c e art. 11, lett. b). Il Canton Ticino vuole sapere chi sarà il partner di riferimento per affrontare le differenti tematiche, una formulazione più precisa permetterà quindi di capire quale genere di sostegno aspettarsi.

Art. 11, lett. c

Proposta: eliminare la parte finale del testo "... e l'intervento del personale e del materiale".

Motivazione: tale compito è di esclusiva competenza cantonale. L'UFPP dovrà disciplinare unicamente i mezzi d'intervento della Confederazione nel caso in cui questi necessitassero una partecipazione o collaborazione con i partner della protezione della popolazione chiamati ad intervenire in caso d'emergenza.

Art. 11, lett. e

Proposta: l'UFPP definisce congiuntamente con i Cantoni i preparativi dei provvedimenti di protezione d'emergenza.

Motivazione: le esperienze passate hanno dimostrato che con una formulazione aperta, le aspettative dell'UFPP e dei Cantoni non sempre convergono.

Art. 13, cpv. 1, lett. c

Proposta: riprendere la stessa formulazione dell'art. 13, cpv. 2, lett. b "basandosi sulle disposizioni dell'UFPP...".

Motivazione: per l'alloggio e la cura delle persone evacuate, devono essere impartite alle Autorità Cantionali le medesime linee direttrici, questo permetterà, oltre a garantire una ripartizione ragionevole delle persone evacuate, le medesime condizioni per la loro presa a carico.

Art. 13, cpv. 1, lett. e

Le misure proposte concernono i Cantoni sul cui territorio si trovano Comuni delle zone di protezione d'emergenza 1 e 2, dunque non concerne direttamente il nostro Cantone. In considerazione del fatto che l'applicazione delle misure dovrebbe poi essere intrapresa anche in eventuali hot spot (giustamente creati fuori dalle zone di protezione), le stesse dovrebbero essere coordinate a livello federale ed essere quindi parte integrante della presente revisione di Legge all'art. 13 cpv. 2. I Cantoni non dispongono infatti delle conoscenze specialistiche e le risorse adeguate per pianificare e attuare tale misura. Inoltre, le strette sinergie con le soluzioni prese a seguito del "Konzept Beratungsstelle Radioaktivität (BsR), 28.10.2016" non possono essere individuate e valutate senza l'appoggio della Confederazione.

Art. 13, cpv. 2, lett. b

Si ritiene necessaria una precisazione in merito al concetto di breve e lungo termine (nel rapporto esplicativo a pagina 14 indicato "per alcuni mesi") e questo trattandosi di eventi per i quali non può essere escluso un considerevole rilascio di radioattività.

Art. 16

Questo articolo rinvia alla documentazione generica fornita dall'UFPP e ormai datata 27 novembre 2007. Viste le misure intraprese nel frattempo la stessa risulta obsoleta e se ne auspica quindi una rapida revisione.

Art. 18

Proposta: cpv. 1 bis (nuovo): "l'UFPP fissa con i Cantoni e gli operatori delle centrali nucleari le direttive concernenti gli emolumenti e il rimborso degli esborsi".

Motivazione: in assenza di un ordinamento i Cantoni collocati nel "resto della Svizzera" ma comunque chiamati ad intraprendere differenti misure non sapranno presso quale centrale nucleare indirizzarsi.

Allegato 2

Il Cantone Ticino propone di rappresentare le varie zone d'emergenza sulle cartine geografiche relative alle regioni toccate da centrali nucleari. Questo permetterebbe a tutti i Cantoni di farsi un'idea concreta delle grandezze coinvolte.

La ringraziamo per l'attenzione e per l'opportunità concessa al Canton Ticino di esprimere le proprie opinioni in merito.

Voglia gradire, signora Presidente, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Vicepresidente:



Claudio Zalli

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch);
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.